

"FABIO BESTA"

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE



LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione Economico-Sociale
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AFM (AFM-RIM-SIA)
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISMO

Via Don G. Calabria, 16 - 20132 Milano Tel. 02-2563073/4
C.F.80121030151 - mail: MIIS04300D@istruzione.it - web: www.fbesta.edu.it



Milano, 6 febbraio 2026

CIRCOLARE N. 149

**AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
A DSGA E PERSONALE ATA
SITO WEB**

OGGETTO: Criteri ammissione/non ammissione e tempistiche debiti sospensione giudizio

Si informano le famiglie che i **debiti per la sospensione del giudizio** del corrente anno scolastico saranno **calendarizzati dal 10 al 15 luglio 2026**.

Qui di seguito si riportano i criteri di ammissione/non ammissione deliberati dal Collegio docenti e inseriti nel PTOF d'Istituto.

Criteri di ammissione e non ammissione (delibere Collegio docenti n. 11 del 24 ottobre 2023 e n.23 del 24 settembre 2024)

1) Scrutini finali degli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte

Ai sensi del comma 5, art. 4, D.P.R. 122/2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che, in sede di scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Il docente propone il voto per la propria disciplina, tenendo conto:

- a) degli esiti delle verifiche effettuate nel periodo valutativo;
- b) dei risultati conseguiti a seguito di iniziative di recupero e sostegno;
- c) della capacità da parte dello studente di sanare le lacune con uno studio personale ed autonomo;
- d) del grado di conseguimento degli obiettivi di metodo e cognitivi trasversali;
- e) dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati dallo studente nel corso dell'anno.

Per coloro che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, ai sensi del comma 6, art. 4, DPR 122/2009, il Consiglio di Classe procede alla sospensione del giudizio o alla non ammissione alla classe successiva.

Il Consiglio di Classe quindi prende in considerazione i seguenti elementi:

- a) qualità/quantità delle insufficienze e discipline interessate;
- b) concreto scostamento rispetto alla situazione di partenza;

- c) modalità delle precedenti promozioni.

2) Scrutini finali degli studenti dell'ultimo anno (ammissione all'esame conclusivo)

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 62/2017, sono ammessi agli Esami di Maturità gli studenti che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, secondo l'ordinamento vigente. In presenza di una valutazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Qualora il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio d'esame prevede la trattazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe.

Il docente propone il voto per la propria disciplina, tenendo conto:

- degli esiti delle verifiche effettuate nel periodo valutativo;
- dei risultati conseguiti a seguito di iniziative di recupero e sostegno;
- del grado di conseguimento degli obiettivi di metodo e cognitivi trasversali;
- dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati dallo studente nel corso dell'anno.

3) Scrutini per la sospensione del giudizio

Ai sensi del comma 6, art. 4, D.P.R. 122/2009, il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative che hanno determinato il giudizio di sospensione, procede alla formulazione del giudizio finale che, in caso positivo, comporta l'ammissione alla classe successiva. Nella formulazione del predetto giudizio finale, il Consiglio di Classe prende in considerazione i seguenti elementi:

- esito delle prove d'esame;
- scostamento rispetto allo scrutinio di giugno, inteso come concreto avvicinamento alla sufficienza nella disciplina oggetto di debito;
- modalità delle precedenti promozioni.

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Premesso che le insufficienze possono essere classificate secondo il criterio qualitativo (gravità) e quantitativo (numero) per evitare decisioni sensibilmente disomogenee, fermo restando la centralità Consiglio di classe, il Collegio dei Docenti individua i casi come segue:

1 materia con 5	promozione 6*
2 materie con 5	un debito e un 6*
3 materie con 5	decide il Consiglio di Classe tra la non ammissione oppure un debito e due materie con 6*
1 materia con 4	debito
1 materia con 3	debito
2 materie con 4 e 5	debito materia grave e 6*
2 materie con 3 e 5	debito materia gravissima e 6*
2 materie con 4	decide il Consiglio di Classe tra la non ammissione oppure un debito e un 6*
TUTTE LE ALTRE SITUAZIONI NON AMMISSIONE	

In fase di scrutinio finale:

- i docenti propongono anche i mezzi voti per consentire al Consiglio di Classe di acquisire tutti gli elementi valutativi;
- l'alunno verrà dichiarato promosso quando abbia riportato la sufficienza in tutte le discipline o quando, presente una insufficienza non grave in una disciplina, il Consiglio di Classe ritenga che l'alunno abbia comunque raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto indispensabili per l'ammissione all'anno successivo (6*). In quest'ultimo caso il Consiglio di Classe invierà una lettera informativa alla famiglia con l'invito all'alunno ad approfondire, durante l'estate e in modo autonomo, quelle parti di contenuto non del tutto acquisite.

In fase di scrutinio differito:

- sarà considerato elemento negativo il ripetersi di un profitto insufficiente nelle medesime discipline; tale eventualità potrebbe costituire motivo di non ammissione specialmente se imputabile ad una sistematica tendenza a tralasciare, ogni anno, le stesse discipline;

- anche una sola insufficienza grave può essere motivo di non promozione qualora sia stato individuato nell'allievo un disimpegno totale e ingiustificato o continuato che ha portato al rifiuto della materia.

Il dirigente scolastico
dott.ssa Annalisa Raschella
documento firmato digitalmente